

REGOLAMENTO (CE) N. 2164/98 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 1998

che impone un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (in seguito «regolamento di base»)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Il regolamento (CE) n. 1204/98⁽²⁾ (in seguito «regolamento sul dazio provvisorio») ha imposto un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India, in particolare amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalexina, presentate sfuse, di cui ai codici NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 ed ex 2941 90 00.
- (2) Dopo l'imposizione del dazio compensativo provvisorio, i produttori-esportatori indiani che hanno collaborato Koprán Ltd, Orchid Chemicals and Pharmaceuticals Ltd, Ranbaxy Laboratories Ltd e Vitara Chemicals Ltd (in seguito, «i produttori-esportatori indiani»), il governo indiano e i produttori comunitari denunzianti (in seguito «l'industria comunitaria») hanno presentato osservazioni scritte.
- (3) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base tutte le parti suddette hanno chiesto e ottenuto di essere sentite.

I produttori-esportatori indiani e l'industria comunitaria hanno inoltre presentato le loro tesi opposte in un incontro organizzato dalla Commissione a richiesta dell'industria comunitaria, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

- (4) Alcuni importatori e operatori commerciali, che non si erano precedentemente manifestati, hanno reagito in seguito all'imposizione delle misure provvisorie.
- (5) La Commissione ha ancora chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
- (6) Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi compensativi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti interessate potevano comunicare osservazioni dopo tali informazioni.
- (7) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dopo l'istituzione di misure provvisorie e dopo la comunicazione delle informazioni suddette sono state esaminate e debitamente prese in considerazione ai fini delle risultanze definitive.

B. IL PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (8) Le parti interessate non hanno comunicato osservazioni o nuovi elementi in relazione alle risultanze provvisorie relative alla definizione di prodotto in esame e di prodotto simile esposte nei considerando da 8 a 10 del regolamento sul dazio provvisorio.
- (9) La Commissione è stata tuttavia informata dell'esistenza di alcuni problemi di interpretazione relativi alla definizione di prodotti «presentati sfusi». Gli antibiotici soggetti al dazio provvisorio erano apparentemente classificati nella voce NC 2941, poiché non erano confezionati in dosi, né in forme o imballaggi per la vendita al minuto. In caso contrario, i prodotti sarebbero stati classificati nella voce NC 3004. È stato pertanto deciso di modificare la definizione. Il procedimento riguarda quindi alcuni antibiotici ad ampio spettro, in particolare amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalexina, non confezionati in dosi, in forme o imbal-

⁽¹⁾ GU L 288 del 21. 10. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 166 dell'11. 6. 1998, pag. 17.